



COMUNE DI SARSINA

Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **13/05/2021** - delibera n. **51**

L'anno **(2021)**, il mese di **MAGGIO**, il giorno **TREDICI**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
CANGINI ENRICO	Sindaco	X	
SUZZI GIANLUCA	Vice Sindaco	X	
CANGINI ELSA ANGELA	Assessore	X	
COLLINELLI FILIPPO	Assessore	X	
CESARETTI MARIA VITTORIA	Assessore	X	

Presiede il - SINDACO ENRICO CANGINI

Assiste il Vice Segretario GOFFREDO POLIDORI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE UNICO E PER IL CANONE UNICO MERCATALE - LEGGE 190/2019 - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

RILEVATO che l'art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce il canone unico patrimoniale per l'occupazione delle aree mercatali e che tale canone sostituisce oltre il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche la TARI;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe da applicarsi al Canone Unico Patrimoniale, così come istituito e regolamentato con Deliberazione di Consiglio n. 24 del 30/04/2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali che proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;
- il "*Decreto Sostegni*", approvato il 19 marzo 2021 dal Consiglio dei Ministri, che rinvia al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
- il decreto legge n.56 del 30/04/2021 proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/05/2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Unico Mercatale a decorrere dal 1 gennaio 2021.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

DATO ATTO che, con deliberazione del consiglio comunale nr. 24 del 30/04/2021 oltre ad approvare il regolamento per la disciplina del canone unico, solo per l'anno 2021, è stato prorogato il termine per il versamento al 31/05/2021 per le fattispecie permanenti di esposizione pubblicitaria e di concessione di occupazioni permanenti di suolo pubblico, e sono state esentate dal pagamento del relativo canone sino a cessata emergenza le attività di cui all'art. 39 lettere a), b), c), d), del citato regolamento;

CONSIDERATO che:

- la gestione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità nonché le attività connesse alla riscossione e all'accertamento sono state affidate tramite gara indetta dall'Unione per individuare un soggetto gestore e referente per tutti i comuni dell'Unione Vallesavio;
- con determinazione del Responsabile del Settore Finanze e contabilità n. 300/2018 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta ICA Srl per la durata di anni cinque dal 27/11/2018 al 30/08/2023.
- la Legge n. 160/2019, art. 1, comma 846, prevede che gli enti possono, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del Canone ai soggetti ai quali, alla data del 31.12.2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

RITENUTO di continuare a gestire internamente il canone mercatale e l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità ;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare le tariffe del Canone Patrimoniale Unico e del Canone Unico Mercatale come da prospetto allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, che distingue le tariffe in relazione a:
 1. Esposizione pubblicitaria
 2. Canone sulle pubbliche affissioni
 3. Occupazione di spazi ed aree pubbliche
 4. Canone mercatale
- di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
- di dare atto che i termini per il versamento del Canone Patrimoniale Unico e del Canone Unico Mercatale per il solo anno 2021 sono fissati al 30/06/2021.
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito,

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00

P A R E R I
(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE	BERNABINI ANNALISA
PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE	BERNABINI ANNALISA

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

ENRICO CANGINI

GOFFREDO POLIDORI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno **17/05/2021** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI SARSINA, 17/05/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Benedetti Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 13/05/2021

IL SEGRET.COM.LE

Goffredo Polidori
